

## IL FURTO DI TERRA NEL TARDO ANTICO\*

Luciano Minieri\*\*

SOMMARIO: 1. – Il *crimen*. 2. – Il rescritto di Adriano. 3. - L’elaborazione del *crimen* ad opera dei giuristi di terzo secolo. 4. – Le *Pauli Sententiae*. 5. – Il regime giustiniano. 6. Ancora la *Collatio*.

1. – Il *crimen*

Quando ho deciso di condividere con Francesco Lucrezi una relazione sul furto di terra e di animali nel tardoantico, ho pensato che fosse preferibile limitare il mio intervento alle caratteristiche tardoantiche dello spostamento di confini tra privati e, in particolare, al *crimen termini moti*, un crimine finora raramente indagato dalla dottrina. Ad esso sono state dedicate, che io sappia, oltre alle voci di enciclopedia<sup>1</sup>, soltanto un articolo troppo breve di Van Warmelo relativo ad una possibile contraddizione tra i tre brani giurisprudenziali contenuti nel titolo dei *Digesta* giustiniani espressamente riservato a questo *crimen*<sup>2</sup>, uno, un po’ più lungo ma dedicato più genericamente anche alla normativa regia e repubblicana, di Geoffrey MacCormack<sup>3</sup> ed alcune dense pagine del bel libro di Massimiliano Vinci su “*Fines regere*”<sup>4</sup>. Proprio per colmare questa carenza di studi specifici sul *crimen* ho ritenuto vi fosse spazio per un ulteriore approfondimento. D’altra parte un’indagine su questo argomento si inserisce perfettamente nel tema che ci siamo proposti di

---

\* Il saggio qui pubblicato si riferisce, con ampie modifiche e con l’aggiunta delle note, al contenuto della relazione su “Furto di terra, furto di animali nel tardoantico”, tenuta da Francesco Lucrezi e Luciano Minieri il 26 giugno 2015 in occasione del XXII Convegno Internazionale dell’Accademia Romanistica Costantiniana su *Frontiere della romanità nel mondo tardo antico. II. Questioni della terra (società economia norme prassi)* (Spello, 25 – 27 giugno 2015). Contiene solo la parte composta da Luciano Minieri mentre la stesura a due voci (ma comunque individualmente separate) è destinata alla pubblicazione dei relativi Atti.

\*\* Professore aggregato di Diritto penale romano presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università di Napoli.

<sup>1</sup> Ch. Lécrivain, *Terminus motus*, in *DS* 5, Paris 1892, 121 ss.; R. Taubenschlag, *Terminus motus*, in *PW* 5A, München 1934, 784 ss.

<sup>2</sup> Dr. Van Warmelo, *Crimen termini moti*, in *Études offertes à Jean Macqueron*, Aix – en – Provence 1970, 671 ss.

<sup>3</sup> G. Mac Cormack, *Terminus motus*, in *RIDA* 3<sup>a</sup> s. 26 (1979) 239 ss., articolo che è dedicato, però, alla trattazione di tutte le problematiche relative alla regolamentazione dei confini a partire dall’analisi della norma regia.

<sup>4</sup> M. Vinci, *Fines regere. Il regolamento dei confini dall’età arcaica a Giustiniano*, Milano 2004, 88 ss., 100 ss. Di recente, a quanto apprendo da una cronaca pubblicata nei Quaderni Lupiensis (U. Agnati, *Limes: spazio di divisione e di contatto. Profili dell’epoca tardoantica* “, in *Quaderni Lupiensis* 5, 2015, 281 ss.), nell’ambito di un recente convegno tenutosi a Parma, Francesco Bono (Pavia) ha presentato una relazione sul tema *Moyses dicit: non transmovebis terminos proximi tui.*, nella quale vengono messi a confronto passi della *Collatio* e dei *Digesta* ma, a parte le scarse notizie ricavabili dalla cronaca, non mi risulta che vi sia ancora alcunché di pubblicato.

analizzare, in quanto lo spostamento dei cippi di confine tra due fondi costituisce certamente ipotesi di furto di una porzione di fondo del proprietario confinante.

Dal momento che questo contributo è programmaticamente dedicato all'età tardoantica, non verrà esaminata la *lex Numae* che sanzionava lo spostamento e la distruzione dei cippi di confine prevedendo per i colpevoli la condanna alla *sacertas*<sup>5</sup>. Né verrà analizzato il contenuto delle leggi di età repubblicana che comminavano una sanzione pecuniaria nel caso di violazione di confini<sup>6</sup>. Allo

<sup>5</sup> Sulla *lex regia*, attribuita a Numa Pompilio e riportata da Fest – Paul. sv. *Termino* (L. 505) e Dion. 2. 74. 3; Plut. *quaest. Rom.* 15. 267 (cfr. G. Franciosi (cur.), *Leges Regiae*, Napoli 2003, 113 ss.) in part. G. Mac Cormack, *Terminus motus* 239 e nt.1 con ult. bibliogr., ma anche E. Costa, *Crimini e pene da Romolo a Giustiniano*, Bologna 1921, 132 ss.; P. Marottoli, *Leges sacratae*, Roma 1979, 106 ss.; B. Albanese, *Sacer esto*, in *BIDR* 91 (1988) [ma 1992] 155 ss., ora in Id., *Scritti giuridici* 3, Torino 2006, 12 ss. [a cura di G. Falcone]; L. Garofalo, *Sulla condizione di homo sacer in età arcaica*, in Id., *Appunti sul diritto criminale nella Roma monarchica e repubblicana*, Padova 1997, 20 ss. (= Id., *Studi sulla sacertas*, Padova 2006, 11 ss.); B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*<sup>2</sup>, Milano 1998, 8 s.; Id., *Il processo penale delle XII Tavole*, ora in Id., *Studi di diritto penale romano*, Roma 1994, 8; Id., *Processo penale (diritto romano)*, *ibidem* 146 s.; E. Cantarella, *I supplizi capitali. Origine e funzioni delle pene di morte in Grecia e a Roma*<sup>2</sup>, Milano 2011, 288 s., 295; R. Laurendi, *Leges regiae. <<Iovi sacer esto>> nelle leges Numae. Nuova esegesi di Festo sv. Aliuta*, in G. Purpura (cur.), *Revisione e integrazione dei 'Fontes iuris Romani Anteiustiniani' (FIRA). Studi preparatori. 1. Leges*, Torino 2012, 13 ss., part. 18 ss, ora in Id., *Leges regiae e ius Papirianum. Tradizione e storicità di un corpus normativo*, Roma 2013, 63 e nt. 164, 151 ss.. Sugli aspetti più propriamente religiosi, E. Samter, *Die Entwicklung des Terminuskultus*, in *ARW* 16 (1913) 140 ss.; G. Piccaluga, *Terminus. I segni di confine nella religione romana*, Roma 1974, *passim*.

<sup>6</sup> Sulle leggi repubblicane e del primo principato, di cui si parla nel passo di Callistrato riportato nel titolo *de terminis motis* (D. 47.21.3, *infra* a nt. 61) v., per tutti, E. Costa, *Crimini e pene da Romolo a Giustiniano* cit. 133; G. F. Falchi, *Diritto penale romano. 2. I singoli reati*, Padova 1932, 207 s.; R. Bonini, *I <<libri de cognitionibus>> di Callistrato. Ricerche sull'elaborazione giurisprudenziale della "cognitio extra ordinem"*, Milano 1962, 84 s., 95, 149 ntt. 71 s., 155 nt. 187; D. J. Gargola, *Lands, Laws, and Gods. Magistrates and ceremony in the regulation of public Lands in republican Rome*, Chapel Hill London 1995, 32; L. Maganzani, *Gli agrimensori nel processo privato romano*, Roma 1997, 122 ss.; L. Capogrossi Colognesi, *Persistenza e innovazione nelle strutture territoriali dell'Italia romana. L'ambiguità di una interpretazione storiografica e dei suoi modelli*, Napoli 2002, 211 G. M. Oliviero, *La legislazione agraria di Cesare*, in G. Franciosi (cur.), *Ager Campanus. Atti del Convegno Internazionale "La storia dell'ager Campanus, i problemi della limitatio e sua lettura attuale (Real sito di S. Leucio 8 – 9 giugno 2001)*, Napoli 2002, 53 e nt. 22; M. Vinci, *Fines regere* cit. 93 ss.; L. Garofalo, *Riflessioni su storia e diritto di Roma antica*, Padova 2005, 25; J. G. Wolf, *Imitatio exempli in den römischen Stadtrechten Spaniens*, in *Iura* 56 (2006 – 2007) 11 e ntt. 60 e 61. Per altre valutazioni su D. 47.21.3 e in particolare sull'uso del termine *lex*, V. Marotta, *Ulpiano e l'impero* 1, Napoli 2000, 75 e nt. 32; E. Quadrato, *Legislator dal legem ferre al leges condere*, Bari 2014, 60. Per la regolamentazione dei confini in altri territori, in particolare in Etruria, e per l'interpretazione della cd. "profezia di Vegoia", v. A. Valvo, *Termini moti, domini e servi in Etruria nel I secolo a. C.*, in *Athenaeum* 65 (1987) 427 ss.; Id., <<La profezia di Vegoia>>. *Proprietà fondiaria e aruspicina in Etruria nel I secolo a. C.*, Roma 1988, 1 ss.; Id., *Due variazioni oraziane sul tema della fides*, in P. V. Lova (cur.), *Doctus Horatius*, Milano 1996, 63 ss. nonché L. Maganzani, *'Loca sacra' e 'terminatio agrorum' nel mondo romano: profili giuridici*, in G. Cantino Wataghi (cur.), *Finem dare. Il confine tra sacro e immaginario. A margine della stele bilingue del museo di Vercelli. Atti del Convegno internazionale Vercelli 22-24 maggio 2008*, Vercelli 2011, 109 ss. Sui rapporti di confine tra età antica e medioevo, cfr. D. Verkmüller, *Recinzioni, confini e segni terminali*, in *Simboli e simbologia nell'Alto Medioevo*, 3 - 5 aprile 1975, 2, Spoleto 1976, 641 ss.

stesso modo non verranno affrontati, poi, i ben più complessi aspetti dei rapporti con l'*actio finium regundorum*, rimedio civilistico che pur appare spesso intrecciato con il *crimen* qui esaminato<sup>7</sup>.

Credo, poi, sia necessario precisare preliminarmente che a mio giudizio il comportamento sanzionato dal crimine riguarda esclusivamente lo spostamento di pietre o di alberi di confine posti tra due fondi privati, mentre la modifica dei confini pubblici di un territorio o di una colonia doveva essere regolata altrimenti, eventualmente sulla base delle disposizioni delle leggi precedentemente citate. Si può, inoltre, ritenere escluso da questa fattispecie lo spostamento dei cippi posti a segnare il confine tra un campo privato e una strada pubblica.

## 2. – Il rescritto di Adriano

Il primo riferimento al *crimen termini moti* è in un rescritto di Adriano emanato nel 119 d. C. e indirizzato al *legatus Augusti pro praetore ad census accipiendos missus* della Macedonia Terenzio Genziano<sup>8</sup>. La disposizione costituisce la risposta del *princeps* alla richiesta del legato, il quale doveva aver domandato quale fosse la pena da applicare in caso di rimozione di cippi di confine. Non appare chiara la ragione di tale richiesta da parte di un funzionario inviato in quella provincia per la riscossione del censo, ma può forse ritenersi che fosse indispensabile determinare con certezza l'attribuzione ai singoli di appezzamenti di terreno per procedere ad una tassazione reale. Si può, tuttavia, anche ritenere - sulla scia, da ultimo, di Elio Lo Cascio - che Genziano fosse stato investito di una più ampia competenza dal momento che, se ben intendo il pensiero dell'insigne storico, doveva ricoprire pure la carica di governatore della provincia<sup>9</sup>.

Il rescritto è riferito da due diversi giuristi, Ulpiano e Callistrato. Il brano del giurista di Tiro, tratto dall'ottavo libro del *de officio proconsulis*, ci è pervenuto per mezzo della *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum*<sup>10</sup>. La seconda menzione del rescritto è riportata, quasi con le stesse

<sup>7</sup> Gli stessi motivi mi portano ad evitare di prendere posizione sulla polemica a distanza tra Santalucia (*Diritto e processo penale* cit. 267 s.) e Vinci (*Fines regere* cit. 101 ss.) a proposito della possibilità (o meno) di una "originaria matrice privatistica del crimine", polemica che mi sembra possa essere messa da parte con l'osservazione che, pur in presenza di una fattispecie simile in ambito civilistico, il crimine, sia per il tipo di pene che per la loro differenziazione in base alla condizione dei condannati, si connota come una entità autonoma e separata. Le medesime esigenze mi impediscono a dare spazio al tema del furto commesso da viandanti negli orti che, se pure riguarda una sottrazione relativa alla campagna, non ha nulla a che fare con la rimozione dei cippi di confine. Su questo caso di furto v. V. Neri, *I marginali nell'Occidente tardo antico: Poveri, 'infames', e criminali nella nascente società cristiana*, Bari 1998, 310 ss.

<sup>8</sup> Su questo personaggio E. Groag, sv. *D. Terentius Gentianus*, in *PW.* 5A, Stuttgart 1934, 656 ss., n. 48; D. Mantovani, *Il 'bonus praeses' secondo Ulpiano. Studi sul contenuto e forma del 'de officio proconsulis' di Ulpiano*, in *BIDR* 3<sup>a</sup> s. 35 – 36 (1993 – 1994) 238 e nt. 134; E. Lo Cascio, '*Census*' provinciale, imposizione fiscale e amministrazioni cittadine nel Principato, ora in Id., *Il 'princeps' e il suo impero. Studi di storia amministrativa e finanziaria romana*, Bari 2000, 214 s.

<sup>9</sup> E. Lo Cascio, '*Census*' provinciale, imposizione fiscale e amministrazioni cittadine nel Principato cit. 214 ss.

<sup>10</sup> Coll. 13.3.1: *ULPIANUS libro octavo de officio proconsulis sub titulo de termino moto : Eos qui terminos moverunt non in pene id facere debere divus Hadrianus Terentio Gentiano XVII k. Sept. se III consule rescripsit, quo rescripto poenam variam statuit. 2. Verba rescripti ita se habent : 'Pessimum factum eorum, qui terminos finium causa positos abstulerunt, dubitari non potest. Poenae tamen modus ex condicione personae et mente facenti magis statui potest :*

parole, da Callistrato in un passo tratto dal *de cognitionibus*, giunto fino a noi attraverso la mediazione dei *Digesta* giustinianeî e inserito nel titolo dedicato proprio al *crimen termini moti*<sup>11</sup>. Il testo del provvedimento adrianeo è riportato dai due giuristi in maniera praticamente identica, e le poche differenze esistenti non necessitano di una esposizione separata ma si può procedere ad una trattazione unitaria<sup>12</sup>.

---

*nam si splendiores sunt personae, quae convincuntur, non dubito quin occupandorum aliorum finium causa id admiserint : et possunt in tempus, ut cuiusque patitur aetas, relegari ; id est si iuvenior in longius, si senior recisius : si vero alii negotium gesserunt et ministerio functi sunt, castigari et sic in biennium aut triennium ad opus publicum dari. Quod si per ignorantiam aut fortuito lapides usus causa furati sunt, sufficit eos verberibus coerceri'.*

(“Adriano dispose in un rescritto a Terenzio Genziano il 17 delle calende di settembre (del 119) che coloro che spostavano i termini non lo potessero fare impunemente e in quel rescritto fissò che le pene erano di varia entità. Le parole del rescritto sono le seguenti: “Non si può dubitare che sia una pessima azione quella di coloro che abbiano rimosso le pietre poste per segnare i confini. Tuttavia la misura della pena può essere stabilita sulla base del censo e della condizione mentale dell’autore del fatto: se infatti coloro che siano ritenuti colpevoli siano *splendiores*, i quali senza dubbio ciò fecero per occupare i confini altrui, possono essere relegati temporaneamente, secondo ciò che consente l’età, <cioè se giovani per un tempo più lungo, se vecchi per un periodo più breve. Se invero hanno agito per un altro o esercitano una funzione debbono essere puniti> e condannati all’*opus publicum* per un biennio o un triennio. Se abbiano sottratto la pietra per ignoranza o per caso fortuito sarà sufficiente condannarli alla *verberatio*”. Su Coll.13.3.11 v. A. Nogrady, *Römisches Strafrecht nach Ulpian. Buch 7bis 9 De officio proconsulis*, Berlin 2006, 270 ss. R. M. Frakes, *Compiling the Collatio Legum Mosaicarum et Romanarum in Late Antiquity*, Oxford New York 2011, 187 s.; 230, 295 s., con ampia disamina della precedente bibliografia a cui adde L. Maganzani, *Gli agrimensori nel processo privato romano* cit. 122 ; J. Harries, *Law and Empire in Late Antiquity*, Cambridge 1999, 144; F. Lucrezi, *Studi sulla 'Collatio'.7. Il furto di terra e di bestiame in diritto ebraico e romano*, Torino 2015, *passim*.

<sup>11</sup> D. 47.21.2 (Call. 3 *de cogn.*): *Divus Hadrianus in haec verba rescripsit: "Quin pessimum factum sit eorum, qui terminos finium causa positos propulerunt, dubitari non potest. De poena tamen modus ex condicione personae et mente facientis magis statui potest: nam si splendiores personae sunt, quae convincuntur, non dubie occupandorum alienorum finium causa id admiserunt, et possunt in tempus, ut cuiusque patitur aetas, relegari, id est si iuvenior, in longius, si senior, recisius. Si vero alii negotium gesserunt et ministerio functi sunt, castigari et ad opus biennio dari. Quod si per ignorantiam aut fortuito lapides furati sunt, sufficet eos verberibus decidere".* (Il divo Adriano emanò un rescritto con queste parole: Non si può dubitare che sia una pessima azione quella di coloro che spostano i termini posti per segnare i confini. La misura della pena può tuttavia essere stabilita sulla base della condizione delle persone e dell’atteggiamento mentale dell’autore: infatti coloro che siano stati riconosciuti colpevoli siano *splendiores*, i quali senza dubbio fecero ciò per occupare i confini altrui e possono essere relegati per un tempo definito secondo ciò che consente l’età, cioè se giovani per un tempo più lungo, se vecchi per un periodo più breve. Se invero hanno agito per un altro o esercitano una funzione debbono essere puniti e condannati all’*opus publicum* per un biennio. Se abbiano sottratto le pietre per ignoranza o per caso fortuito sarà sufficiente condannarli alla *verberatio*). Sul passo e sul suo inserimento nel titolo dei *Digesta* v., per ora, R. Bonini, *I <<libri de cognitionibus>> di Callistrato* cit. 93 ss.; O. F. Robinson, *The Criminal Law of Ancient Rome*, Baltimore 1995, 40, 125.

<sup>12</sup> Sui due passi e sulle loro differenze v. l’approfondita analisi di F. Wieacker, *Textstufen klassischer Juristen*, Göttingen 1960, 404 ss. Nel brano della *Collatio* gli editori hanno tralatamente inserito una integrazione (da *id est* a *castigari*) che non è contenuta nei manoscritti originali della tarda operetta ma che sulla base del raffronto con il passo del Digesto sembra abbastanza compatibile. Non ritiene corretta tale aggiunta il Cardascia, *L'apparition dans le droit des classes d'<<honestiores>> et d'<<humiliores>>*, in

Nel rescritto il *princeps* risponde alla richiesta del legato affermando innanzitutto che lo spostamento dei confini è di per sé un *pessimum factum*, quasi inserendo una riprovazione morale, più che giuridica, di quel comportamento.

Procede, poi, all'illustrazione delle pene da applicare disponendo una diversità di trattamento nell'irrogazione di esse sulla base della condizione dei colpevoli e del loro atteggiamento mentale. Nel caso di grandi proprietari terrieri, le "*splendidiore personae*" appunto, si doveva presumere che il loro comportamento dovesse essere motivato dalla volontà di ampliare i propri appezzamenti a scapito dei confinanti, cosa che comportava l'irrogazione della pena della *relegatio* per un periodo di tempo variabile sulla base dell'età<sup>13</sup>. Nel caso, invece, di soggetti che abbiano agito per conto di altri in qualità di semplici esecutori (avendo come mandanti gli stessi *splendidiore*?) o di meri subordinati era prevista la condanna temporanea all'*opus publicum*<sup>14</sup>. Infine, per coloro che avessero sottratto le pietre di confine ignorandone la funzione o per caso, si doveva procedere alla sola *verberatio* e non ad una vera e propria pena<sup>15</sup>.

Si tratta di un rescritto molto noto ed esaminato sotto profili diversi da numerosi studiosi, a partire dalla ricostruzione dell'esatto tenore del provvedimento sulla base della tecnica argomentativa utilizzata, coniugando "nell'analisi della realtà umana diversi schemi ermeneutici"<sup>16</sup>, fino a quello dell'utilizzo del rescritto per la determinazione dell'origine della distinzione tra le categorie degli *honestiores* e degli *humiliores*<sup>17</sup>. Di recente, ad esempio, Bernardo Santalucia è tornato sul rescritto dimostrando, in aperto contrasto con la posizione di Garnsey – il quale, come è noto, ha ritenuto la

---

*RHD* 4 (1950) 468 ma le sue argomentazioni non convincono. In questo senso P. Garnsey, *Social Status and Legal Privilege in the Roman Empire*, Oxford 1970, 156 e nt. 1; B. Santalucia, *Adriano e il rango sociale dei rei*, in *Studi in onore di Remo Martini* 3, Milano 2009, 479 e nt. 16. Cfr. anche G. Marotta, *Multa de iure sanxit. Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio*, Napoli 1998, 178 e nt. 18.

<sup>13</sup> Sul criterio dell'età A. M. Rabello, *La responsabilità penale dei minori in diritto ebraico (periodo biblico e talmudico con note comparative di diritto romano)*, in *Studi in onore di Remo Martini*, 3 Milano 2008, 321 s. (ora in Id., *Ebraismo e diritto. Studi sul Diritto Ebraico e gli Ebrei nell'Impero romano scelti e raccolti da Francesco Lucrezi* 2, Soveria Mannelli 2009, 411 s.) per il quale spettava al giudice prendere in considerazione l'età del criminale.

<sup>14</sup> Sulla definizione di *alii negotium gesserunt et ministerio functi sunt*, G. Marotta, *Multa de iure sanxit* cit. 179 ss., che delinea nel passo tre tipologie di soggetti. Sull'uso del termine *negotium*, qui inteso come *negotiatio*, M. A. Ligios Garbarino, *Nomen negotiationis. Profili di continuità e di autonomia della negotiatio nell'esperienza giuridica romana*, Torino 2013, 13 e nt. 28..

<sup>15</sup> G. F. Falchi, *Diritto penale romano. 2. I singoli reati* cit. 208, il quale vede in questo caso una forma colposa del reato e ritiene che *fortuito* stia per *negligentia* e che solo impropriamente si parli di *lapides furari*.

<sup>16</sup> Sono parole di G. Marotta, *Multa de iure sanxit* cit. 177 e ss.

<sup>17</sup> Su questo argomento e sulla identificazione degli *splendidiore* v., oltre agli aa. citati alle note successive, R. Rilinger, *Humiliores – Honestiores. Zu einer sozialen Dichotomie im Strafrecht der römischen Kaiserzeit*, München 1998, 37 ss.; F. J. Navarro, *La formación de dos grupos antagónicos en Roma: honestiores y humiliores*, Pamplona 1994; S. Giglio, « *Humiliores* », in *Studi per Giovanni Nicosia* 4, Milano 2007, 149 ss., part. 151.

distinzione già esistente all'età di Adriano e già presente nel passo <sup>18</sup>, che la differenza tra gli *splendiores* e gli *alii* non aveva riguardo agli effetti della pena, ma doveva servire solo a fissare “una presunzione di responsabilità”<sup>19</sup>. Il provvedimento di Adriano non avrebbe, quindi, ancora introdotto la contrapposizione tra *honestiores* e *humiliores*, categorie che sarebbero compiutamente emerse solo in epoca successiva, forse proprio con Antonino Pio.

Il rescritto è stato, inoltre, utilizzato per tentare di determinare quali fossero le linee di politica legislativa di Adriano<sup>20</sup> e per individuare le ascendenze giurisprudenziali nella prassi normativa di questo *princeps*<sup>21</sup>.

Ma in questa sede interessa esclusivamente sottolineare che le pene indicate da Adriano sono proprie, specifiche della *cognitio extra ordinem* e che, abbandonato il ricorso alle sanzioni pecuniarie irrogate in precedenza dalle leggi agrarie, si preferiva ricorrere a pene personali tipiche della giurisdizione imperiale<sup>22</sup>.

Nell'età adrianea si incomincia, insomma, ad intravedere un primo accenno al ricorso ad una sanzione pubblica nell'ipotesi di alterazione dei confini, ma l'emanazione di questo rescritto - così come già sostenuto a proposito dell'abigeato e della repressione degli incendi<sup>23</sup> — non costituisce la prova certa che il *crimen* sia stato già compiutamente configurato. Certamente deve essersi trattato di una decisione molto importante e che ebbe un'ampia eco se due giuristi in due differenti opere hanno sentito la necessità di citarlo quasi per esteso. Ma ciò non credo possa necessariamente indicare che vi era già stata una precisa configurazione di un illecito di rilevanza pubblica. Anzi la citazione dello stesso rescritto ad opera di più giuristi può spingere a ritenere che in materia non vi fosse molto di più: ancora troppo poco per estrapolare dal singolo caso concreto una compiuta concettualizzazione del crimine.

Diverso problema è, invece, tentare di determinare le ragioni che spinsero il *princeps* a irrogare pene indubbiamente severe per quello che, dopo tutto, sembrava un problema relativo ad interessi privati e a rapporti tra proprietari. Ma se si riflette sulla politica di attenzione per il territorio provinciale (soprattutto per le provincie occidentali e meridionali)<sup>24</sup> che Adriano tentava di realizzare anche con l'allargamento delle aree coltivate e l'aumento dell'urbanizzazione - favorendo, ad esempio, l'occupazione e la messa a coltura di terre incolte da almeno dieci anni, come è testimoniato da una *lex Hadriani de rudibus agris et iis qui per decem annos continuos*

<sup>18</sup> P. Garnsey, *Social Status* cit. 155 ss., 167 s., 227 s.

<sup>19</sup> B. Santalucia, *Adriano e il rango sociale dei rei* cit. 473 ss., part. 478 ss.

<sup>20</sup> P. Pavón Torrejón, *Adriano, príncipe legislador*, in J. González P. Pavón Torrejón (curr.), *Adriano Emperador de Roma*, Roma 2009, 126 ss.

<sup>21</sup> V. Scarano Ussani, *Valori e storia nella cultura giuridica tra Nerva e Adriano*, Napoli 1979, 220 s. e nt. 180, che vi riconosce la presenza di temi celsini.

<sup>22</sup> Cfr. G. Mac Cormack, *Terminus motus* cit. 254 s., il quale afferma che il rescritto “perhaps should even be regarded as introducing a new offence”. Più in generale sulla creazione dei nuovi crimini nella repressione *extra ordinem*, i cd. *crimina extraordinaria*, S. Pietrini, *Sull'iniziativa del processo criminale romano (IV – V secolo)*, Milano 1996, 24 ss., part.33 e nt. 43.

<sup>23</sup> L. Minieri, *Exurere adurere incendere. Studi sul procurato incendio in diritto romano*, Napoli 2012, 79 ss.; F. Lucrezi – L. Minieri, *Atroces abactores*, in *SDHI* 81 (2015) 97 ss.

<sup>24</sup> In questo senso A. Galimberti, *Adriano e l'ideologia del principato*, Roma 2007, 108 ss.

*inculti sunt*<sup>25</sup> – non può dubitarsi di un particolare interesse del *princeps* per la situazione delle aree agricole. Certamente si tratta di una semplice ipotesi la cui verifica necessiterebbe di una indagine ben più complessa, ma la certezza dei confini tra un appezzamento di terreno ed un altro doveva essere, se non essenziale, almeno di notevole interesse per un pacifico sfruttamento delle campagne<sup>26</sup>.

### 3. - L'elaborazione del *crimen* ad opera dei giuristi di terzo secolo

Dopo il rescritto di Adriano, ovviamente datato alla prima metà del secondo secolo, non si hanno nuove testimonianze in materia fino a circa un secolo dopo, ad opera di un nutrito gruppo di giuristi del terzo secolo. Sul tema sono, infatti, giunti fino a noi passi tratti non solo dalle opere di Callistrato e di Ulpiano, giuristi a cui si è fatto prima riferimento<sup>27</sup>, ma anche di Modestino e Paolo. Essi, discutendo soprattutto di crimini e di regolamentazione e attribuzione di nuove pene - nonché dell'ambito di applicazione dell'*actio finium regundorum* - sembrano aver dato maggiore impulso alla configurazione del nuovo *crimen* pubblico in tema di confini.

Particolarmente interessante, perché posizionato fuori della *sedes materiae*, è il passo del commentario *ad edictum* di Paolo relativo all'azione divisoria privata

D. 10.1.4. 4 (Paul. 23 *ad ed.*): Si dicantur termini deiecti vel exarati, iudex, qui de crimine cognoscit, etiam de finibus cognoscere potest.<sup>28</sup>

Il giurista afferma che, in caso si volesse procedere, oltre che all'accertamento del confine tra due fondi, anche al giudizio per la distruzione dei cippi confinari, il giudice che esercitava la cognizione in materia criminale potesse essere competente anche per la controversia *de finis*<sup>29</sup>. Paolo parla esplicitamente di *crimen* e adopera i verbi *deicere* e *exarare* utilizzati nel significato di svellere e disotterrare con l'aratro, termini che si ripetono in quasi tutte le fonti sull'argomento<sup>30</sup> e che sembrano avere una qualche valenza tecnica.

Più sintetico, ma altrettanto significativo, il passo di Modestino<sup>31</sup>:

<sup>25</sup> La *lex* è riportata in FIRA 1<sup>2</sup>. 101 s.

<sup>26</sup> Cfr. F. P. Casavola, *Cultura e scienza giuridica nel secondo secolo d. C. il senso del passato*, in ANRW 2.15, Berlin New York 1976, 146 s., ora in Id., *Sententia Legum tra mondo antico e moderno. 1. Diritto romano (Antiqua 86)*, a cura di F. M. d'Ippolito, Napoli 2000, 81 ss. e in Id., *Giuristi Adrianei*<sup>2</sup>, Roma 2011, 21 s., per il quale si tratta di “un delitto assai rilevante nella economia agraria romana”.

<sup>27</sup> D. 47. 21. 2 e Coll. 3. 1

<sup>28</sup> (Se si accerterà che i termini di confine siano stati divelti o sotterrati con l'aratro, il giudice che esercita la cognizione sul crimine può anche esercitarla sulla controversia dei confini). La traduzione è tratta da S. Schipani (cur.), *Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae. Testo e traduzione 2*, Milano 2005, 288.

<sup>29</sup> Su questa problematica cfr. L. Maganzani, *Gli agrimensori nel processo privato romano* cit. 122 ss.; M. Vinci, *Fines regere* cit. 88 e nt. 180, 91 ss. e nt. 186 ss., 103 ss.

<sup>30</sup> Soprattutto *exarare* si trova in Paul. Sent. 5. 22. 2; LRW- 24. 2 ET. 104

<sup>31</sup> Sul rapporto tra il passo di Modestino e quello, riportato di seguito nello stesso titolo, di Callistrato e sulla loro presunta ‘discrasia’ v. *infra*.

D. 47.21.1 (Mod. 8 reg.): Terminorum avulsorum non multa pecuniaria est, sed pro condicione admittentium coercitione transigendum<sup>32</sup>.

Nel brano il giurista afferma in sostanza che per il caso della distruzione (o sottrazione violenta) dei termini di confine non si debba procedere più con sanzioni pecuniarie ma con il ricorso alle pene previste per la *cognitio* straordinaria, tenendo presente nell'irrogazione della pena la condizione dei soggetti. Pur nella sua essenzialità il passo (e forse per questo è stato scelto dai compilatori) dà conto delle nuove caratteristiche del crimine: la sua costruzione come *crimen extraordinarium* e la rilevanza della distinzione tra *honestiores* e *humiliores*<sup>33</sup>.

#### 4. – Le *Pauli Sententiae*

Il successivo (in senso cronologico) riferimento al *crimen termini moti* è nelle *Pauli Sententiae*, raccolta convenzionalmente collocata tra la fine del terzo e l'inizio del quarto secolo e che rappresenta espressione tipica dell'elaborazione giurisprudenziale d'Occidente. In un paragrafo del ventiduesimo titolo del quinto libro vengono riportate le pene per coloro che rimuovono i cippi terminali o abbattono gli alberi posti sul confine:

Paul. Sent. 5. 22. 5: Qui terminos effodiunt vel exarant arboresve terminales evertunt, si quidem id servi sua sponte fecerint, in metallum damnantur: humiliores in opus publicum, honestiores in insulam amissa tertia parte bonorum relegantur aut exulare coguntur<sup>34</sup>.

Le pene previste per chi modifica o distrugge i confini sono disposte sulla base della condizione dei soggetti che pongono in essere i comportamenti criminali: se si tratta di schiavi che hanno agito di loro iniziativa, la condanna sarà alle miniere. In caso di soggetti liberi, gli *humiliores* saranno condannati all'*opus publicum* mentre gli *honestiores* dovranno, invece, essere relegati in un'isola, persa la terza parte dei beni, o costretti all'esilio.

Il brano presenta un ventaglio di pene tipiche della *cognitio* che, come per altri crimini, sono calibrate secondo la condizione personale dei soggetti, regolamentazione complessivamente diversa e apparentemente più matura rispetto alla previsione del rescritto adrianeo. Il sistema delle pene è contraddistinto dalla dicotomia *honestiores* - *humiliores*, ormai caratteristica costante delle sanzioni in età tarda.

Ciò che, invece, colpisce è la notazione che, a differenza di quanto avviene nel caso dell'abigeato, non viene confezionato un autonomo titolo *de termini moti* ma la rimozione dei termini è inserita nel titolo *de seditiosis* insieme ad altri passi di argomento diverso e, a prima vista, non direttamente

<sup>32</sup> (Per i termini divelti non vi è una multa pecuniaria ma si deve usare la *coercitio* tenendo conto delle condizioni dei colpevoli).

<sup>33</sup> P. Garnsey, *Social Status* cit. 226 e nt. 3.

<sup>34</sup> (Coloro che nascondono o spostano le pietre di confine e abbattono con l'aratro gli alberi di confine, se sono servi e lo hanno fatto di loro iniziativa, siano condannati alle miniere. Gli *humiliores* siano condannati all'*opus publicum*, gli *honestiores* siano relegati in una isola, persa la terza parte dei beni, o siano costretti ad esiliare).



collegati con il nostro *crimen*. Non si comprende che cosa c'entri, ad esempio, la rimozione dei termini con la *seditionis* e il *tumultus*<sup>35</sup>, la circonscisione<sup>36</sup> e la corruzione di vergini<sup>37</sup>, a meno che non si voglia far leva su un generico allarme sociale causato da questi singoli comportamenti<sup>38</sup>. Ma è forse preferibile, come sembra sostenere il Liebs<sup>39</sup>, sulla base di una indicazione tratta dai Gromatici<sup>40</sup>, ascrivere tutti i passi (insieme anche ad altri) ad un più generale titolo *de poenis*. L'erronea attribuzione, compiuta dai moderni editori delle Sentenze, ad un titolo sulla sedizione, credo, invece, possa essere imputata alla *Lex Romana Wisighotorum*, che riporta, nella parte relativa all'operetta pseudo paolina<sup>41</sup>, proprio questa indicazione.

Ma, al di là della individuazione dell'esatto titolo, non mi sembra privo di significato il fatto che manchi comunque un titolo specifico sul *crimen*, cosa che, se non rappresenta una prova in negativo per l'esistenza di una autonoma fattispecie, certamente non ne costituisce un indizio in positivo.

In ogni caso, però, il passo delle *Pauli Sententiae* deve aver goduto di un'ampia risonanza, perché il suo contenuto è riportato quasi integralmente nelle successive leggi romano-barbariche. Compare, infatti, con le stesse parole e la stessa organizzazione del testo, nella *Lex Romana Wisighotorum*:

LRW 24.2: Qui terminos effodiunt vel exarant arboresve terminales evertunt, si quidem id servi sua sponte fecerint, in metallum damnantur: humiliores in opus publicum, honestiores in insulam amissa tertia parte bonorum relegantur aut exulare coguntur.

Interpretatione non eget<sup>42</sup>

Anche nell'*Edictum Theodorici* è contenuto un testo molto simile a quello riportato nelle *Pauli Sententiae*, se pure con un riferimento ulteriore ai coloni:

<sup>35</sup> Paul. Sent. 5.22.1: *Auctores seditionis et tumultus vel concitatores populi pro qualitate dignitatis aut in crucem tolluntur aut bestiis obiciuntur aut in insulam deportantur.*

<sup>36</sup> Paul Sent. 5.22.3 - 4: *Cives Romani, qui se iudaico ritu vel servos suos circumcidi patiuntur, bonis ademptis in insulam perpetuorelegantur: medici capite puniuntur. 4. Iudaei si alienae nationis comparatos servos circumciderint, aut deportantur aut capite puniuntur.*

<sup>37</sup> Paul. Sent. 5.22.5: *Qui nondum viripotentes virgines corrumpunt, humiliores in metallum damnantur, honestiores in insulam relegantur aut in exilium mittuntur.*

<sup>38</sup> Questa ipotesi sarebbe forse più verosimile se si riferisse, più che a termini posti tra due fondi privati, allo spostamento di termini posti tra una proprietà privata e le strade pubbliche.

<sup>39</sup> D. LIEBS, *Die pseudopaulinischen Sentenzen. II. Versuch einer neuen Palingenesie*, in ZSS 113 (1996) 229 ss. e ID, *Römische Jurisprudenz in Africa: mit Studien zu den pseudopaulinischen Sentenzen*<sup>2</sup>, Berlin 2005, 57 s.

<sup>40</sup> Grom. ex corpore Theod.( Lach. 270).

<sup>41</sup> Sul passo della *Lex Romana Wisighotorum* (24.2) v. *infra*.

<sup>42</sup> (Coloro che sotterrano o spostano le pietre di confine e abbattono con l'aratro gli alberi di confine, se sono servi e lo hanno fatto di loro iniziativa, siano condannati alle miniere. Gli *humiliores* siano condannati all'*opus publicum*, gli *honestiores* siano relegati in una isola, persa la terza parte dei beni, o siano costretti ad esiliare).

ET 104: Qui effodiunt terminos, vel exarant limites, finem scilicet designantes, aut arbores terminales evertunt, si servi sunt aut coloni, et sine conscientia vel iussu domini fecerint, [capite] puniantur. Si vero hoc imperante domino factum esse constiterit, idem dominus tertiam partem bonorum suorum perdat, fisci iuribus profuturam : servo ipso aut colono nihilominus capite puniendo.<sup>43</sup>

Il testo delle *Pauli Sententiae* è riprodotto, come si è detto, con l'aggiunta dei coloni che vengono parificati agli schiavi, forse perché ormai considerati in una condizione semiservile. Manca, invece, la distinzione tra *honestiores* e *humiliores*, probabilmente perché in quell'epoca i campi erano utilizzati da un ceto di contadini pauperizzati, in un territorio caratterizzato dall'impoverimento delle colture e della rarificazione dei centri abitati in seguito alle massicce invasioni barbariche.

Ad una vocazione agricola della norma e ad una attenzione rivolta ai piccoli proprietari terrieri fa pensare anche il passo successivo<sup>44</sup>, che regola la situazione del *dominus* di due fondi obbligato a costituire nuovi termini quando ne venda uno. A giudicare da un brano dei *Digesta* in tema di *actio finium regundorum*<sup>45</sup>, che riproduce più o meno la stessa situazione, anche questa previsione sarebbe da collegare con le *Pauli Sententiae*<sup>46</sup> perché nella sua *inscriptio* viene riportata l'attribuzione alle sentenze pseudo paoline<sup>47</sup>.

Sono egualmente da collegare all'analogo passo delle *Pauli Sententiae* i tre frammenti riportati nella *Lex Romana Burgundionum* - peraltro contenuti in un titolo specifico (*De terminis transgressis et evulsis*) - anche se con maggiori differenze, come la previsione della *vivicombustio* per l'abbattimento dei termini e una sorte di tutela artistica di essi<sup>48</sup>. Prova di tale collegamento è

<sup>43</sup> (Coloro che sotterrano i cippi di confine o spostano con l'aratro i limiti che certamente segnano il confine, o abbattono degli alberi di confine, se sono schiavi o coloni e lo fanno senza che il padrone ne sia a conoscenza o senza un suo ordine, siano puniti con la pena capitale. Se, invece, è certo che ciò è stato fatto su incarico del padrone, egualmente il padrone perda la terza parte dei suoi beni, che deve essere consegnata al fisco: ciò nondimeno, lo stesso servo o colono sia egualmente punito con la pena capitale).

<sup>44</sup> ET 105 *Eos terminos observandos, quos duorum fundorum dominus inter utrumque praedium, cum ex his unum alienaret, servari debere constituit ; non eos, qui singulos fundos antiqua institutione separabant.* ([Coloro che debbono osservare i limiti tra due fondi] Devono essere rispettati quei termini che il padrone di due fondi ha fissato come da osservare tra entrambi terreni, qualora venda uno solo tra questi; non quelli che separavano i singoli fondi sulla base di una antica disposizione).

<sup>45</sup> D. 10.1.12 (Paul. 3 resp.): *Eos terminos, quantum ad domini quaestionem pertinet, observari oportere fundorum, quos demonstravit is, qui utriusque praedii dominus fuit cum alterum eorum venderet: non enim termini, qui singulos fundos separabant, servari debent, sed demonstratio ad finium novos fines inter fundos constituere.*

<sup>46</sup> Di particolare interesse le specifiche intestazioni dei due brani dell'*Edictum*, che rispettivamente sono *De effossis terminis aut arboribus terminalibus* e *Qui limites inter duos fundos debeant observari*

<sup>47</sup> Non si comprende, invece, il riferimento al terzo libro, che è quello dedicato per lo più alla materia successoria.

<sup>48</sup> LRB 39.1: *Quicumque terminos aut limites aut arbores terminales, quae decusas accipiunt, scelerata praesumptione euellere aut abscindere et signa inpressa eradere forte temptauerit, conuinctus in eodem loco, ubi termini fuerunt, vite terminum sub incendio sortiat. 2: Si novos quicumque terminos occulte posuerit, poena falsarii teneatur, secundum sententiam Pauli. 3. Si vero terminis, limitibus arboribusque*

anche l'inedita previsione della pena prevista in caso di falso per chi abbia inserito di nascosto nuovi termini, pena che, secondo LRB 39.2, sarebbe stata riportata in un passo non pervenutoci della tarda operetta<sup>49</sup>.

Insomma in ambito occidentale le norme in tema di rimozione dei confini previste dalle *Pauli Sententiae* erano utilizzate in molti corpi normativi, non solo con un contenuto praticamente costante ma anche con una frequenza non credo priva di significati.

## 5. – Il regime giustiniano

In età giustiniana un riferimento diretto al *crimen termini moti* è contenuto solo in un titolo dei *Digesta* che i commissari hanno costruito raccogliendo, come prima accennato da Francesco Lucrezi, solo tre frammenti, uno di Modestino e due di Callistrato.

Il passo del giurista allievo di Ulpiano (D. 47.21.1) si limita, come anche già detto, a sottolineare che in tema di rimozione di confini non viene più adoperata la sanzione pecuniaria che veniva precedentemente utilizzata, ma si ricorreva alla sanzione sulle persone.

Gli altri due passi, entrambi di Callistrato, accolgono notizie, per così dire, di carattere storico: il primo contiene esclusivamente la riproduzione - pressoché integrale e senza alcun ulteriore commento da parte del giurista - del testo del rescritto di Adriano<sup>50</sup>, mentre il secondo si riferisce al contenuto di leggi agrarie di epoca tardo repubblicana e del primo principato che prevedevano sanzioni, di carattere pecuniario e non criminale, nel caso di rimozione di pietre di confine<sup>51</sup>. E' probabile che, nei casi previsti da queste leggi, i confini (e i relativi cippi) tutelati non fossero

---

*transgressis vicini agri iura peudendo timerasse convincitur, si intra XXX annos quicumque pulsantes existunt, et conuncerint sibi fuisse peruasam, a conuictis duplum terre spatium, quod peruaserant, eum fructus solutione restituita[ur]; hoc secundum legem nouellam.* (Valent. III, novell. tit. 8). (1: Chiunque abbia tentato con scellerata presunzione di tagliare i termini o di recidere i limiti o gli alberi di confine che offrono decoro ornamentale o abbia tentato di raschiar via i segni impressi sui termini, subisca la fine della propria vita attraverso vivicombustione nello stesso luogo dove erano collocati i termini. 2: Se qualcuno mette di nascosto dei termini nuovi, sia condannato come falsario, come dicono le *Pauli Sententiae*. 3: Se qualcuno, avendo fraudolentemente rimosso le pietre o gli alberi di confine, si è appropriato della terra del vicino, se ciò viene denunciato entro 30 anni dovrà restituire come risarcimento il doppio della terra sottratta, come disposto da una novella).

<sup>49</sup> Un qualche accenno a questa norma può forse vedersi in Paul. Sent. 5.25, che tratta della *lex Cornelia testamentaria* e per conseguenza anche del falso, ma nelle edizioni correnti dell'operetta non mi sembra ci sia alcun riferimento esplicito al contenuto del passo della legge barbarica. Ma è anche probabile che nel testo della *lex Romana Burgundionum* siano confluiti dei materiali provenienti da opere diverse, come dimostra anche l'accenno alla Novella nel terzo frammento del titolo in questione della *Lex Romana Burgundionum*, e che tali riferimenti non siano stati, poi, riportati in modo corretto.

<sup>50</sup> Il passo – e la discussione su di esso - è riportato *retro*.

<sup>51</sup> V. *retro* ntt. 6 e 7.

quelli tra terreni di privati confinanti ma quelli della colonia<sup>52</sup>. Quindi solo dei precedenti del vero *crimen* e senza alcun riferimento ad una tutela criminale.

Come è facile notare, si tratta di un titolo a struttura assai particolare, mancante di qualsiasi descrizione del reato e con i passi disposti in modo alluvionale mentre ci si aspetterebbe che i brani di carattere storico dovessero essere posizionati all'inizio, al fine di illustrarne i precedenti, per poi passare alla descrizione della fattispecie. Ma non è l'unica anomalia di questo titolo.

Una apparente singolarità, infatti, potrebbe essere rappresentata dalla non facilmente spiegabile presenza di entrambi i tipi di pena (pecuniaria o sulla persona) nei passi di Modestino e di Callistrato<sup>53</sup> ma, come ha già rilevato Van Warmelo, non si tratta di una "discrasia" bensì di una circostanza voluta, "employés dans l'enseignement afin d'élucider ce crime qui avait une longue histoire"<sup>54</sup>.

Appaiono, poi, anomale – almeno a quanto si ricava dal Lenel – anche le *inscriptions* dei passi dell'autore del *de cognitionibus*. Infatti D. 47.21.2, attribuito al libro terzo che (unitamente al secondo) si riferisce a *de re pecuniaria*<sup>55</sup>, sembra contenere norme relative a sanzioni sulle persone<sup>56</sup>, mentre il successivo terzo e ultimo frammento del titolo, attribuito al libro quinto che è

<sup>52</sup> Per Vinci (*Fines regere* cit 95 s. e nt. 193), ma già prima per MacCormack (*Terminus motus* cit. 253), si tratta dei *limites decumanique* e delle *fossae* terminali)

<sup>53</sup> D. 47.21.3 (Call. 5 de cogn.): pr. *Lege agraria, quam Gaius Caesar tulit, adversus eos, qui terminos statutos extra suum gradum finesve moverint dolo malo, pecuniaria poena constituta est: nam in terminos singulos, quos eiecerint locove moverint, quinquaginta aureos in publico dari iubet: et eius actionem petitionem ei qui volet esse iubet. 1. Alia quoque lege agraria, quam divus Nerva tulit, cavetur, ut, si servus servave insciente domino dolo malo fecerit, ei capital esse, nisi dominus dominave multam sufferre maluerit. 2. Hi quoque, qui finalium quaestionum obscurandarum causa faciem loco rum convertunt, ut ex arbore arbustum aut ex silva novale aut aliquid eiusmodi faciunt, poena plectendi sunt pro persona et condicione et factorum violentia.*

(Sulla base della legge agraria che Caio Cesare emanò contro coloro che spostarono dolosamente i termini fuori del loro posizionamento, fu disposta una pena pecuniaria. Infatti per ciascun termine che abbiano sotterrato o rimosso dal loro sito viene ordinato che siano consegnati al fisco cinquanta aurei e viene ordinato che la legittimazione attiva di questa azione spetti a chiunque voglia agire. Con un'altra legge agraria che Nerva emanò, si dispose che, se un servo o una serva avrà ciò commesso senza che il padrone ne sia a conoscenza e con dolo malo, siano puniti con la pena capitale, a meno che il padrone o la padrona preferiscano pagare una multa. Ancora coloro che, per mascherare un problema di confine, trasformano lo stato dei luoghi, come da un albero un arbusto o da una selva un campo incolto, o fanno altra cosa consimile, siano puniti secondo lo status dell'individuo, la sua condizione sociale o la violenza dei fatti).

<sup>54</sup> Dr. Van Warmelo, *Crimen termini moti* cit. 671 ss., part. 675; nello stesso senso A. Nogrady, *Römisches Strafrecht* cit. 272. Cfr. anche M. Vinci, *Fines regere* cit. 101 s., che sembra, però, non essere del tutto d'accordo con l'ipotesi dello studioso sudafricano.

<sup>55</sup> O Lenel, *Palingenesia* cit. 1. 86, n.19.

<sup>56</sup> La collocazione del passo nel terzo libro relativo alle pene pecuniarie appare incongrua anche a R. Bonini, *I <<libri de cognitionibus>> di Callistrato* cit. 93 nt. 38 per il quale "la collocazione del testo si può spiegare soltanto con l'ipotesi che Callistrato si occupasse in precedenza, in un passo ora perduto, di una questione privatistica di confini; durante la controversia era emerso probabilmente uno spostamento di *termini finium causa positi* nel quale potevano ravvisarsi gli estremi di un reato".

attinente a “*de singulis delictis poenisque eorum*”<sup>57</sup>, contiene soltanto cenni a pene di carattere patrimoniale e non certo a sanzioni criminali.

La scarsa attenzione nei confronti del *crimen termini moti* in età giustiniana mi sembra possa essere anche testimoniata dalla circostanza che i commissari del *Codex* non hanno inserito alcun titolo su questo argomento. A differenza di quanto avvenuto in tema di abigeato per il quale volendo costituire il titolo *de abigeis* (CI. 9.37. 1, con unica disposizione) si è provveduto a ritagliare un brano da una costituzione di Arcadio ed Onorio – già contenuta nel *Codex Theodosianus* (CTh. 2.1.8.1) e che riguardava la materia della *accusatio* e della relativa *inscriptio* e solo incidentalmente gli abigei<sup>58</sup> -, non è stato compiuto alcun tentativo di costruire un titolo sul *crimen termini moti*. E ciò malgrado vi fosse una specifica disposizione in materia che è stata, invece, inserita nello stesso codice come primo testo del titolo *de accusationibus et inscriptionibus* :

CI. 9.2.1 (Imp. Alex. Sev. a. Marciano): Eos qui terminos effoderunt extraordinaria animadversione coerteri debere praeses provinciae non ignorabit. Pp. III Kal. Aug. Alexandro A. cons.)<sup>59</sup>

Certamente la mancata creazione di un titolo sull’argomento può essere attribuito a svariate e a diverse ragioni che forse non è neppure possibile ricostruire ex post, ma certo la circostanza almeno consente di ipotizzare uno scarso interesse alla materia.

## 6. - Ancora la *Collatio*.

Vi è ancora da aggiungere qualcosa sulla *Collatio* e precisamente sul secondo dei brani in essa contenuti in quanto il passo mosaico (che abitualmente è posto all’inizio di ogni titolo) è stato già esaurientemente illustrato da Francesco Lucrezi<sup>60</sup>, e si è anche ampiamente discusso sul terzo passo, che è riferito, come si è detto, al rescritto di Adriano<sup>61</sup>.

Nel passo viene riportato un brano tratto dalle *Pauli Sententiae* che nel contenuto sembra riguardare il *crimen* ma che nel titolo fa riferimento all’*actio finium regundorum*, continuando ad alimentare quella vicinanza tra i due rimedi (l’uno civilistico e l’altro criminale), tanto che i moderni

<sup>57</sup> O Lenel, *Palingenesia* cit. 1. 90 n. 38.

<sup>58</sup> Su questa costituzione v. F. Lucrezi – L. Minieri, *Atroces abactores* cit. 106.

<sup>59</sup> (Il governatore provinciale non ignori che debbono essere puniti con pene *extra ordinem* coloro che svellono i cippi di confine). Sulla costituzione R. A. Bauman, *The ‘Leges iudiciorum publicorum’ and their Interpretation in the Republic, Principate and Later Empire*, in *ANRW* 2. 13, Berlin New York 1980, 179 e nt.142.

<sup>60</sup> F. Lucrezi, *Studi sulla ‘Collatio’*.7. *Il furto di terra e di bestiame in diritto ebraico e romano* cit 45 ss.

<sup>61</sup> Resta solo da aggiungere che anche in questo caso l’a. della *Collatio* sembra aver riportato maggiori particolari, quali quello della data e del destinatario della *constitutio* ma, forse, questi elementi erano presenti sin dalla loro stesura originale soltanto nella citazione del rescritto inserita nel *de officio proconsulis* di Ulpiano e non nel *de cognitionibus* di Callistrato.

compilatori delle Sentenze inseriscono il frammento nel titolo sedici del primo libro, titolo appunto dedicato *all'actio finium regundorum*<sup>62</sup>:

Coll. 13.2.1: Paulus libro sententiarum primo sub titulo finium regundorum In eum, qui per vim terminos deiecit vel amovit, extra ordinem animadvertitur<sup>63</sup>.

Il brano sembra far riferimento alla rimozione dei termini di confine eseguita con violenza (*per vim*) e ciò ha fatto pensare al Balzarini che potesse trattarsi di un caso, originariamente rientrante nella fattispecie della *vis privata*, ora sanzionato – *extra ordinem* – in maniera autonoma<sup>64</sup>. Ma mi sembra troppo poco per ipotizzare una fattispecie indipendente, anche perché non riesco a comprendere come possa avvenire una rimozione di cippi fatta in modo non violento e, a meno che non si ipotizzi una sorta di furto manifesto, durante il quale il proprietario dell'appezzamento i cui confini siano rimossi venga bloccato con la forza, assistendo impotente alla distruzione dei suoi cippi confinari.

7. – Per tentare una conclusione al breve *excursus* sul *crimen termini moti* che ho tentato qui di tracciare, credo si possa ipotizzare - pur con la dovuta prudenza – che la scarsità di fonti relative all'epoca classica e soprattutto la scarsa considerazione di questo tema in epoca giustiniana possono far pensare che nella parte orientale dell'impero, caratterizzata dalla presenza di un'autorità centrale forte e dalla persistenza di un tessuto cittadino, la pratica della rimozione dei cippi di confine fosse un accadimento non molto diffuso. Nella parte occidentale, ormai contraddistinta dall'incertezza della proprietà terriera, dallo spopolamento delle campagne dinanzi all'avanzare della pressione dei barbari e dalla riduzione delle aree cittadine, l'incertezza dei confini e lo spostamento dei relativi termini doveva rappresentare, invece, un comportamento molto più frequente, circostanza questa che, a mio giudizio, è comprovata anche dalla presenza di uno specifico titolo in molte leggi romano – barbariche ed anche in quelle indirizzate direttamente ai soli barbari<sup>65</sup>.

<sup>62</sup> Il passo è riportato anche in LRW 1.16.1 e forse per questo gli editori l'hanno inserito nel primo libro delle Sentenze pseudopaoline. Su Coll. 1.2.1, da ultimo, cfr. R. M. Frakes, *Compiling the Collatio Legum Mosaicarum et Romanarum in Late Antiquity* cit. 296.

<sup>63</sup> (Contro colui che con violenza abbatta o rimuova le pietre di confine si proceda *extra ordinem*).

<sup>64</sup> M. Balzarini, *Violenza (Diritto romano)*, in *ED* 46, Milano 1993, 842 e nt. 108. Lo studioso nota come non vi sia alcun'altra norma simile nei *Digesta* e che questo potrebbe “far supporre che ci si trovi dinanzi ad innovazioni di origine postclassica occidentale”.

<sup>65</sup> Cfr., ad es., LW 10.3.1 -5 ; LB 55.6; *Lex Baiwariorum* 12. 1 – 6.